

BANDO- disciplinare DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

1.	PREMESSE	2
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	2
2.1	Documenti di gara	2
2.2	Chiarimenti	3
2.3	Comunicazioni	3
3.	OGGETTO DELL’APPALTO - DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	3
3.1	Oggetto E durata del servizio.....	3
4.	VALORE DELL’APPALTO	4
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	5
6.	REQUISITI GENERALI	6
7.	REQUISITI SPECIALI.....	6
7.1	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	6
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	7
8.	AVVALIMENTO	7
9.	SUBAPPALTO.	8
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	8
11.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.....	10
12.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	10
13.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	11
14.	CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	12
14.1	Domanda di partecipazione	12
14.2	Documento di gara unico europeo.....	13
14.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	14
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	17
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA TECNICO-ECONOMICA	18
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	19
17.1	Criteri di valutazione dell’offerta tecnica e metodo di attribuzione del coefficiente	19
17.2	criteri di valutazione dell’offerta tecnico-economica e Metodo di attribuzione dei coefficienti	20
17.3	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	21
18.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	22
19.	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E TECNICO-ECONOMICA	22
20.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	23
21.	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	23
22.	DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE	25
23.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	25

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 280 del 07.06.2019 e 320 del 02.07.2019, Il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale con sede in Reggio Emilia, corso G. Garibaldi n. 42 c.f. 91149320359 ha deliberato di affidare il servizio di brokeraggio per la durata di 5 anni con possibilità di rinnovo di ulteriori 2 anni.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Reggio Emilia

CIG 7967257477

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è avv. Domenico Turazza.

Estratto di bando di gara è stato pubblicato sulla GURI N. 79 in data 08.07.2019

Il bando completo è pubblicato e sul profilo del committente [(www.emiliacentrale.it)] sia all'interno di APPALTI-AFFIDAMENTI TELEMATICI sia in Amministrazione trasparente/Bandi e contratti di gara

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) bando/disciplinare di gara;
- 2) capitolato
- 3) DGUE
- 4) Modulistica predisposta dalla stazione appaltante per autocertificazioni/dichiarazioni.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: https://dati.emiliacentrale.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp (gare e procedure in corso)

La procedura di gara verrà espletata in modalità completamente telematica mediante la piattaforma di e-procurement utilizzata dal Consorzio di Bonifica disponibile collegandosi al sito www.emiliacentrale.it e cliccando sul bottone APPALTI-AFFIDAMENTI TELEMATICI.

Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma telematica

Per l'utilizzo della modalità telematica è necessario per l'Operatore Economico:

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
- registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile collegandosi al sito www.emiliacentrale.it e cliccando sul bottone APPALTI-AFFIDAMENTI TELEMATICI ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico;
- una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere all'area riservata e dalla sezione Bandi di gara in corso selezionare la procedura di gara di interesse e selezionare la voce

"presenta offerta";

Avvertenza relative all'accesso al portale telematico:

- al fine di caricare in modo ottimale la documentazione sul Portale Appalti deve essere connessa una sola utenza informatica / stazione personal computer e aperto un solo browser di navigazione per volta.
- Al termine di ogni sessione ricordarsi di effettuare il "logout".
- tutti i file vengono caricati in sessione (una sorta di "memoria temporanea" del server) e non sono salvati in maniera permanente finché non viene premuto il pulsante "Salva documenti".
- In caso di raggruppamenti temporanei è necessario sia iscritto al portale almeno il capogruppo, ma è necessario che sia mandatario che mandante/i inseriscano nell'apposito campo il proprio codice fiscale e la propria PEC.

Per richieste di assistenza sull'utilizzo della piattaforma informatica si prega di contattare i seguenti numeri di telefono 0522/443222 – 0522/443225

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite l'area riservata del portale appalti (funzione nuova comunicazione all'interno delle procedura di gara) almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte il portale appalti

Non sono ammessi chiarimenti telefonici, salvo sussistano problemi tecnici con il portale.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici saranno effettuate tramite il portale appalti (vd. punto precedente)

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO - DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

3.1 OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

L'oggetto della presente procedura di gara è l'affidamento del servizio di brokeraggio .

La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o

dei presupposti giuridici su cui si basa la procedura, come anche di non procedere, a suo insindacabile giudizio, all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze

Il servizio avrà durata 5 anni (indicativamente a partire dal 01/10/2019) con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni

4. VALORE DELL'APPALTO

Lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per il Consorzio alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro poiché il compenso del broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale è carico delle Compagnie Assicuratriche che risulteranno aggiudicatriche/affidatarie dei contratti assicurativi a favore del Consorzio.

Ai fini della determinazione del valore di appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, si precisa che il valore complessivo dell'appalto è pari ad Euro 166.134,54, imposte ed oneri fiscali inclusi. Tale importo è frutto di una stima che tiene conto degli attuali premi per le coperture assicurative in corso, indicati nella tabella seguente, ed è calcolato sulla base di commissioni annuali del 6% e 12% moltiplicata per 6 annualità (4 anni + 2 eventuale rinnovo).

In virtù della particolare modalità di remunerazione del broker il suddetto valore complessivo è comunque stimato ai soli fini della determinazione del valore della garanzie di cui agli art. 93 e 103 del D.lgs 50/2016 e assegnazione del Cig e contributo Anac

Polizza	Periodo validità polizza	Premio annuo	Percentuale di provvigione Broker	Importo provvigioni annue	Importo provvigioni per 6 anni (4 + 2 rinnovo)
RCT/O	31/05/2019 - 31/05/2021	€ 154.900,00	12%	€ 18.588,00	€ 111.528,00
RCA	31/08/2019 - 31/08/2021	€ 74.784,86	6%	€ 4.487,09	€ 26.922,54
Incendio/varie fabbricati	31/05/2019 - 31/05/2021	€ 29.800,00	12%	€ 3.576,00	€ 21.456,00
RC patrimoniale colpa lieve	31/05/2019 - 31/05/2021	€ 8.650,00	12%	€ 1.038,00	€ 6.228,00
				TOTALE	€ 166.134,54

Si precisa quanto segue:

Le commissioni relative ai premi per i seguenti periodi sono incassate dall'attuale broker:

- polizze RCT/O, Incendio varie e Rc patrimoniale: 31/05/2019-31/05/2020,
- polizza RCA: 31/08/2019-31/08/2020

Il broker aggiudicatario incasserà pertanto la commissione delle suddette polizze con riferimento al 2° anno applicando, per la medesima, le percentuali del 6% per RCA e del 12% per le altre polizze

La gestione dei sinistri (sia nuovi che in corso) spetterà al broker aggiudicatario a partire dal 01/10/2019

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta ed onere fiscale.

I costi per la sicurezza sono valutati pari ad € 0,00 in quanto non sono previsti costi della sicurezza e rischi interferenziali di cui all'art.26, comma 3, del D.Lgs 81/2008. L'appalto è finanziato con fondi consortili.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Per i consorzi, i GEIE (Gruppo Europeo Interesse Economico) e RTI, il possesso dei requisiti d'ordine generale è richiesto in capo a ciascuno dei soggetti che si sono raggruppati o che intendono raggrupparsi

Nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il possesso dei requisiti di ordine generale è richiesto in capo al Consorzio ed ai singoli consorziati per i quali il consorzio dichiara di concorrere.

Il possesso dei predetti requisiti di ordine generale va inteso come sussistente in capo a tutti i soggetti e per tutti i casi di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

7. REQUISITI SPECIALI

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Ogni singolo operatore economico concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale

A) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

NB: tale requisito potrà essere dichiarato tramite DGUE

B) abilitazione all'esercizio dell'attività di broker assicurativo in qualità di intermediario che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione sul territorio italiano, rilasciata ai sensi delle normative di settore dall'IVASS.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro presenta iscrizione equivalente ai sensi delle leggi vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

NB: tale requisito potrà essere dichiarato tramite DGUE

C) possesso della polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale obbligatoria prevista dal D.Lgs 209/05

NB: tale requisito potrà essere dichiarato tramite modulo B oppure allegando copia della polizza stessa

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ogni singolo operatore economico concorrente deve essere in possesso del seguente requisito di capacità economica e finanziaria:

- avere, ai sensi dell'art. 83, comma 4, lett.a) un fatturato minimo annuo (anno di riferimento 2018) per la stessa attività oggetto della presente procedura pari ad € 200.000, 00

8. AVVALIMENTO

L'operatore economico concorrente, singolo o consorziato ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Le modalità per usufruire di tale facoltà sono quelle contenute nell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

I documenti da presentare in tal caso sono i seguenti:

- 1) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (utilizzo del DGUE)
- 2) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) copia fotostatica, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i, del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascun lotto non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti

9. SUBAPPALTO.

Considerata la natura dell'appalto non è ammesso il subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, una per ogni lotto, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base e precisamente , di importo pari a € 3.322,70
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso IT 64 B 02008 12834 000101826542
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, coassicurazione ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
- 4) avere validità per 180 giorni
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) con allegata carta di identità dei sottoscrittori

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti

prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **€ 20,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 2019 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente *in relazione* "al lotto per il quale non è stato versato il contributo", ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione richiesta per partecipare alla gara dovrà essere redatta in lingua italiana e pervenire al Consorzio /stazione appaltante in formato elettronico attraverso la piattaforma appalti **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 31.07.2019**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse non saranno più sostituibili

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi dell'apposita procedura telematica guidata sul nostro portale appalti che consentono di predisporre:

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa (Busta "A"),
- una busta telematica contenente l'offerta tecnica (Busta "B");
- una busta telematica contenente l'offerta economica (Busta "C");

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente secondo le modalità dettagliate al successivo punto 14.1.

Nel caso in cui ci siano problemi con la firma digitale sarà accettato copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) con allegata copia di carta di identità del/i sottoscrittore/i. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La documentazione richiesta in applicazione dell'eventuale soccorso istruttorio dovrà essere trasmessa per mezzo della funzionalità comunicazioni presente sulla piattaforma telematica appalti, salvo diverse disposizioni da parte della stazione appaltante

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta , in bollo da € 16,00, secondo il modello di cui agli allegati A, A.1, A.2, A.3 e A.4 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, RTI, consorzio, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata)

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente (NB: nel caso in cui ci siano problemi con la firma digitale sarà accettato copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) con allegata copia di carta di identità del/i sottoscrittore/i):

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o coassicurazione;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta consorzio medesimo.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

L'operatore economico dovrà fornire una dichiarazione in cui attesta che:

- non si trova in una delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016
- non ha affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165
- soddisfa i criteri di selezione richiesti nel presente disciplinare dettagliandoli analiticamente.

Tale dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'operatore economico offerente, dovrà essere prodotta mediante utilizzo del DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), allegato in formato editabile. Il Consorzio ha già provveduto ad eliminare (barrandole con una riga) le parti del DGUE che non sono oggetto di compilazione.

Per quanto riguarda la certificazione dei requisiti relativi all'art. 80, comma 5, c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) non contemplati dal modello DGUE allegato, nonché per l'indicazione se vi siano stati o meno cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è stato messo a disposizione dell'operatore economico il modulo predisposto dalla stazione appaltante (allegato B)

Il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1,2 e 5, lett.l), è dichiarato dal legale rappresentante. La dichiarazione è riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 del citato articolo. Nell'ottica di perseguire la semplificazione della procedura di gara e la riduzione degli oneri amministrativi connessi allo svolgimento della stessa, la stazione appaltante richiederà l'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 al momento della verifica delle dichiarazioni stesse. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame. A tal fine nel caso in cui il legale rappresentante del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione di cui all'art. 80, commi

1, 2 e 5, lett.l) firmandola digitalmente oppure allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1,2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Le dichiarazioni integrative sono rese secondo l'allegato B

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, c-bis), c-ter), c-quater) f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara di avere preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali indicate nel capitolato;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)
5. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
6. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

7. attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e di aver preso visione delle politiche applicate dal Consorzio in materia di privacy secondo quanto stabilito dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) collegandosi al sito istituzionale dell'ente alla voce "GDPR E POLITICHE PRIVACY";
8. (per gli operatori economici avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list") dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/10 del Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010 conv., in L.122/10 oppure dichiara di avere presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14/12/10 e allega copia fotostatica, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i, dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per la sottoscrizione vedasi quanto indicato nel punto 14.1

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

-PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tramite il sistema AVCPASS.

A tal fine tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale della già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi A.N.A.C.) - Servizi ad accesso riservato/AVCPass secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, effettuata la registrazione ed individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il cig della procedura) ottiene dal sistema un PASSOE.

-la garanzia provvisoria (vedi art.10) Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

- ricevuta di pagamento del contributo a favore di Anac (vd. art. 11)

- (unicamente nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento) documentazione relativa all' avvalimento (vedi punto 8)

- (unicamente per i concorrenti in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE) documentazione di cui al punto successivo

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia fotostatica, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i, del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia fotostatica, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i, dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia fotostatica, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia fotostatica, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà

obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- la quota di rischio assunta da ciascuna impresa

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia fotostatica, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005; la quota di rischio assunta da ciascuna impresa
- **in caso di RTI costituendo:** copia fotostatica, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Nell' apposito campo "Offerta tecnica" presente sulla piattaforma appalti l'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà allegare la seguente documentazione, firmata digitalmente con le modalità indicate al punto 14.1:

- A) relazione relativa alle modalità di identificazione e valutazione dei rischi

B) relazione relativa alle modalità di consulenza ed assistenza prestata nello svolgimento di gare d'appalto,

C) relazione relativa alle modalità tecnico operative nella gestione dei sinistri.

Le relazioni di cui sopra dovranno avere una lunghezza massima di 3 pagine esclusa eventuale copertina (formato A4 verticale, carattere 14, interlinea 1,5).

Si precisa che qualora le relazioni eccedano la lunghezza indicata, la Stazione Appaltante si riserva di esaminarne il contenuto fino alla terza pagina.

Non saranno ammesse offerte prive di sottoscrizione, offerte condizionate o vincolate, offerte alternative o con cancellature.

A pena di esclusione, l'offerta tecnica non deve contenere alcuna indicazione relativa all'offerta economica del candidato, che deve essere caricata esclusivamente nell'apposita sezione del portale.

L'offerta tecnica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

L'Offerta Tecnico-Economica dovrà contenere la seguente documentazione:

D) Numero di contratti di brokeraggio sottoscritti con enti pubblici o di diritto pubblico nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando.

Il concorrente, il relazione al presente elemento di giudizio, è chiamato a fornire l'elenco dei contratti con indicazione del committente, data di sottoscrizione, oggetto dell'incarico

L'elenco andrà firmata con le modalità di cui al punto 14.1

E) certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 per attività di progettazione ed erogazione di servizio di brokeraggio assicurativo;

Il concorrente, il relazione al presente elemento di giudizio, è chiamato a fornire copia della certificazione oppure in mancanza dichiarazione di mancato possesso (per firma vd. punto 14.1)

F) numero di giornate di formazione messe a disposizione della Stazione Appaltante nel corso di ogni anno

Il concorrente, il relazione al presente elemento di giudizio, è chiamato a fornire dichiarazione (per firma vd. punto 14.1)

G) offerta economica redatta in bollo da € 16,00 utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante (modulo C) Si precisa che le commissioni applicate dal broker in carica ammontano al 12% sulle polizze non RCA e al 6% sulle polizze RCA. Nella formulazione dell'offerta economica, l'operatore dovrà pertanto tenere presente che non saranno ammesse commissioni superiori alle percentuali sopracitate.

NB: La provvigione deve essere espressa in percentuale con indicazione di un solo decimale dopo la virgola;

In caso di parità di offerte valide, si procederà alla aggiudicazione per sorteggio ai sensi del 2° comma dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924, n° 827.

A sensi degli articoli 69 e 89 del R.D. 827/1924, il Consorzio si riserva la facoltà di procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto

L'offerta dovrà essere valida per almeno giorni 180 (cento ottanta) a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione stabilito nella lettera di invito.

In considerazione del comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di servizio di natura intellettuale, l'operatore economico non è tenuto ad indicare i costi di sicurezza aziendale e della manodopera.

L'offerta economica è sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.

Non saranno ammesse offerte prive di sottoscrizione, offerte condizionate o vincolate, offerte alternative, indeterminate e con l'indicazione di commissioni superiori al 6% per il ramo RCA e al 12% per le altre polizze

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE

Il punteggio tecnico (max 70 punti) sarà attribuito come segue:

Elemento di valutazione A) modalità di identificazione e valutazione dei rischi – max 15 punti

Elemento di valutazione B) modalità di consulenza ed assistenza prestata nello svolgimento di gare d'appalto – max 15 punti

Elemento di valutazione C) modalità tecnico operative nella gestione dei sinistri – max 15 punti

Per gli elementi A) B) e C), la Commissione Giudicatrice assegna discrezionalmente a ciascun concorrente un coefficiente di giudizio compreso fra 0 e 1, espresso in valori centesimali dove:

- coefficiente 1: ottimo

- coefficiente 0: insufficiente o elemento assente

tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

elemento A) accuratezza nello studio ed esame dei rischi specifici del Consorzio

elemento B) capacità di indirizzo e ponderazione delle scelte, con analisi delle opportunità e criticità

elemento C) efficacia, efficienza e tempestività

Per ogni elemento di valutazione il coefficiente $C(a/b/c)_i$ sarà determinato come segue:

- 1) si effettua la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari
- 2) si calcola $C(a/b/c)_i$ riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie precedentemente calcolate. Tale attribuzione dei coefficienti $C(a/b/c)_i$ sarà cioè effettuata nel modo seguente:

$C(a/b/c)_i = [\text{media calcolata per il singolo elemento } a/b/c \text{ relativo alla proposta del concorrente } i\text{-esimo}] / [\text{media più alta calcolata per l'elemento } a/b/c]$.

In tale modo si otterranno i coefficienti $C(a/b/c)_i$ i cui valori saranno compresi tra = 0 (zero) ed 1 (uno).

Il coefficiente 1,000 (uno) sarà quindi attribuito al concorrente (o ai concorrenti in caso di parità) che avrà ottenuto, per l'elemento di valutazione considerato, la valutazione più alta (cioè la massima media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai commissari).

Al fine di assegnare a ciascuna offerta il punteggio relativo all'elemento di valutazione $a/b/c$), i coefficienti $C(a/b/c)_i$ così calcolati saranno moltiplicati per il punteggio massimo $P(a/b/c) = 15$

17.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICO-ECONOMICA E METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI

Il punteggio massimo attribuito all'offerta tecnico-economica è di 30 punti così distribuiti:

Elemento di valutazione D) Numero di contratti di brokeraggio sottoscritti con enti pubblici o di diritto pubblico nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando – max 10 punti.

Elemento di valutazione E) certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 per attività di progettazione ed erogazione di servizio di brokeraggio assicurativo – max 7,5 punti;

F) numero di giornate di formazione messe a disposizione della Stazione Appaltante nel corso di ogni anno – max 7,5 punti

G) offerta economica redatta utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante – max 30 punti, così suddivisi:

- provvigioni su polizze RCA: max 10 punti
- provvigioni su polizze altri rami: max 20 punti

La Commissione Giudicatrice procede alla valutazione degli elementi sopra-indicati nel seguente modo:

Elemento di valutazione D) : $C(d)_i \times P(d)$, dove

$C(d)_i = \text{numero di contratti sottoscritti dal singolo concorrente} / \text{numero di contratti sottoscritti dal miglior offerente}$

$P(d)$: punteggio massimo attribuito all'elemento

Elemento di valutazione E):

possesso della certificazione: 5 punti

mancanza della certificazione: 0 punti

Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), il punteggio verrà attribuito una sola volta e a condizione che la certificazione sia posseduta da ciascun componente.

Elemento di valutazione F): $C(f) \times P(f)$, dove

$C(f)$ = numero di giornate indicate dal singolo concorrente / numero di giornata indicate dal miglior concorrente

$P(f)$ = punteggio massimo attribuito all'elemento F)

Elemento di valutazione G)

L'operatore economico deve indicare la provvigione applicata alle polizze di cui all'art. 4 del presente disciplinare.

Nella formulazione della propria offerta, l'operatore deve considerare quanto segue:

- la provvigione deve essere espressa in percentuale con indicazione di un solo decimale dopo la virgola;
- le commissioni applicate dal broker in carica ammontano al 12% sulle polizze non RCA e al 6% sulle polizze RCA. Non sono pertanto ammesse provvigioni superiori a tali percentuali.

Il punteggio relativo all'offerta economica viene calcolato mediante applicazione della seguente formula:

$[\text{pp-off}(i) / \text{pm-off}(m)] \times P$, dove

pp: provvigione massima applicabile (RCA: 6% - altre polizze: 12%)

off(i): offerta del concorrente

off(m): offerta migliore

P: punteggio massimo attribuito (RCA: 10 punti – altre polizze: 20 punti)

17.3 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La data della prima seduta pubblica telematica avrà luogo **il giorno 6 agosto 2019, alle ore 10.00** presso la sede di Reggio Emilia, c.so Garibaldi n. 42 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

NB: Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo la funzione comunicazioni del portale appalti. Gli operatori sono pertanto invitati a monitorare giornalmente eventuali comunicazioni pubbliche collegandosi al portale

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le medesime modalità.

Nella 1° seduta pubblica il Seggio di Gara procederà alla verifica della documentazione pervenuta in formato elettronico e precisamente a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte

Sarà composta da 3 commissari

19. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E TECNICO-ECONOMICA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, in data comunicata tramite il portale appalti, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Nella medesima data, ma in seduta riservata, la commissione procederà all'esame delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel presente disciplinare.

In seduta pubblica, la commissione darà quindi lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva la cui data verrà comunicata tramite portale, la commissione procederà all'apertura telematica della busta contenente l'offerta tecnico-economica ed al calcolo del relativo punteggio come da formula indicata nel presente disciplinare.

Gli elementi relativi alla Busta C – Offerta tecnico-economica sono valutati dalla Commissione Giudicatrice attraverso l'applicazione delle formule indicate al paragrafo e non tramite automatismi del portale.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente all'apposito ufficio-servizio - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per (a titolo esemplificativo):

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede all'esclusione

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo (complessivo) presunto delle spese di pubblicazione (compreso esito) è pari a € 1.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

22. DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE

L'organismo responsabile della procedura di ricorso è il TAR sezione di Parma

Termini per presentare ricorso: 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione del bando sul GURI

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Reggio Emilia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione di arbitri

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La raccolta dei dati personali richiesti ha l'esclusiva finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure per l'affidamento dell'appalto di lavori in oggetto.

Gli operatori economici sono inviati a prendere visione delle politiche applicate dal Consorzio in materia di privacy secondo quanto stabilito dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) collegandosi al sito istituzionale dell'ente alla voce "GDPR E POLITICHE PRIVACY"